



*Regolamento per il Rimborso della Tassa
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario*

SEZIONE I: Disposizioni generali

- Art 1) Destinatari
- Art 2) Disposizioni per studenti primi anni vincitori di borsa di studio
- Art 3) Disposizioni per studenti anni successivi vincitori di borsa di studio
- Art 4) Disposizioni per gli studenti iscritti al Politecnico di Torino
- Art 5) Disposizioni per gli studenti che rinunciano agli studi
- Art 6) Disposizioni per gli studenti che effettuano un trasferimento presso Ateneo fuori regione Piemonte
- Art 7) Disposizioni per gli studenti diversamente abili
- Art 8) Disposizioni per doppio pagamento della tassa regionale in due Atenei piemontesi
- Art 9) Disposizioni specifiche per studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità
- Art 10) Disposizione specifiche per studenti iscritti alla scuola di studi superiori
- Art 11) Modalità e scadenza presentazione domanda di rimborso tassa regionale
- Art 12) Verifica requisiti
- Art 13) Comunicazione esiti istanza
- Art 14) Modalità erogazione del rimborso tassa regionale
- Art 15) Sospensione erogazione del rimborso tassa regionale
- Art 16) Cause di esclusione dal diritto al rimborso tassa regionale

SEZIONE II: Disposizioni generali per gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca vincitori di borse ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche o private

- Art 1) Destinatari
- Art 2) Requisiti Economici
- Art 3) Chi può confermare i dati economici
- Art 4) Chi non può confermare i dati economici
- Art 5) Modalità presentazione domanda e scadenza
- Art 6) Comunicazione esiti istanza rimborso tassa regionale
- Art 7) Modalità erogazione
- Art 8) Sospensione erogazione del rimborso tassa regionale
- Art 9) Cause di esclusione dal diritto al rimborso tassa regionale

SEZIONE III: Disposizioni finali

- Art 10) Contatti- Ticketing
- Art 11) Informativa

SEZIONE I: Disposizioni generali

La tassa regionale è il contributo che gli studenti sono tenuti a pagare, ai sensi del D. Lgs 68/2012 e della Legge Regionale 53/1996 al momento dell'iscrizione oppure dell'immatricolazione di ciascun anno accademico per i corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale, dottorati di Ricerca e scuole di specializzazione.

L'art. 9 del D. Lgs 68/2012 e l'art. 5 della L.R. 53/1996 prevedono che siano esonerati dal pagamento della tassa regionale gli studenti dichiarati vincitori della borsa di studio nelle relative graduatorie, gli studenti che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie per l'attribuzione di tali benefici e gli studenti diversamente abili, esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione dai rispettivi Atenei nell'a.a. di riferimento.

ART. 1 DESTINATARI

Possono presentare ad EDISU PIEMONTE istanza di rimborso tassa regionale on line gli studenti che siano in una delle seguenti condizioni:

- Vincitore di borsa di studio Edisu nelle graduatorie definitive (esclusi gli studenti iscritti ai primi anni di corsi di laurea, laurea magistrale, laurea a ciclo unico);
- Idoneo non assegnatario nelle graduatorie definitive (esclusi gli studenti iscritti ai primi anni di corsi di laurea, laurea magistrale, laurea a ciclo unico);
- Abbia effettuato un doppio pagamento per il medesimo anno accademico in Atenei Piemontesi;
- Trasferimento presso un Ateneo fuori Regione Piemonte (es. dal Piemonte alla Lombardia);
- Rinuncia entro la scadenza per il pagamento della tassa di immatricolazione previsti dai Regolamenti dei rispettivi atenei;
- Laurea nella sessione straordinaria in qualità di iscritto ad Ateneo Piemontese compreso il corso PREFIT (sono **esclusi** dal rimborso gli studenti che rientrano nelle previsioni dell'art. 5.3 del regolamento tasse Unito che prevede il rimborso della tassa per chi si laurea con 110/110 e lode nella prima sessione utile);
- Decadenza per corsi ante DM 509/1999;
- Congelamento carriera
- Percentuale invalidità superiore al 66%;
- Riconoscimento di una disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 e/o comma 3 della legge 104/92;
- Figlio di beneficiario della pensione di inabilità;
- Iscrizione alla Scuola di Studi Superiori e MD/Phd (fino all'a.a 2015-16)
- Iscrizione contestuale in due Atenei Piemontesi nello stesso anno accademico (ES.CONSERVATORIO/UNITO)

Si precisa che è previsto unicamente il rimborso della quota relativa alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario al netto degli eventuali importi aggiuntivi relativi alle spese di bollo virtuale o altri oneri.

E' inoltre previsto il rimborso nei casi stabiliti nella successiva Sezione II "Disposizioni generali per richiedere il rimborso della tassa regionale per gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca vincitori di borse ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche o private".

ART. 2**DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI PRIMI ANNI VINCITORI DI BORSA DI STUDIO**

Gli studenti iscritti in qualità di **primi anni** risultati vincitori o idonei nella graduatoria definitiva per la borsa di studio e che soddisfano i requisiti di merito del Bando di Concorso di riferimento hanno diritto al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio per un importo pari a € 140,00 versato al momento dell'immatricolazione.

Di seguito l'elenco completo degli Atenei:

ATENEIO	BORSISTI A.A 2019/2020 PRIMI ANNI VINCITORI O IDONEI
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CUNEO	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
ACCADEMIA DI BELLE ARTI EUROPEA DEI MEDIA DI NOVARA	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
CONSERVATORIO DI ALESSANDRIA "A. VIVALDI"	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
CONSERVATORIO "GUIDO CANTELLI" DI NOVARA	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. F.GHEDINI" - CUNEO	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI" (TO)	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
POLITECNICO DI TORINO	RIMBORSO A CARICO DELL'ATENEIO
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "A. MACAGNO" CN	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "VITTORIA" TO	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO

L'importo della tassa regionale verrà rimborsata dopo l'erogazione della seconda rata di borsa di studio agli studenti che hanno soddisfatto i requisiti di merito come disposto dagli articoli del Bando di Concorso per la Borsa di studio vigente.



Per ogni altra informazione relativa alle tasse universitarie lo studente è tenuto a rivolgersi al proprio Ateneo, consultando il Regolamento Tasse e contattando gli uffici competenti (Ufficio Tasse, Segreteria Studenti).

Rimborso Tassa Regionale d'ufficio	Requisiti di merito	Autocertificazione di merito
Da luglio	conseguimento di 20 crediti entro il 30 aprile	Come previsto dal bando di riferimento
Da gennaio	conseguimento di 20 crediti entro il 10 agosto	Non richiesta
Da maggio	conseguimento di 20 crediti entro il 30 novembre	Non richiesta

ART. 3

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI ANNI SUCCESSIVI VINCITORI DI BORSA DI STUDIO

Gli studenti iscritti in qualità di **anni successivi** che, nella graduatoria definitiva siano risultati "**vincitori**" di borsa di studio per l'a.a. di riferimento e che all'iscrizione dell'anno accademico abbiano versato l'importo richiesto dall' Ateneo **comprensivo della tassa regionale**, possono presentare istanza di rimborso della tassa regionale on line.

Il rimborso sarà concesso solo se il beneficio viene mantenuto, il pagamento verrà disposto dopo l'erogazione della seconda rata di borsa di studio (Bando per il Conferimento di borsa di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. di riferimento)

Di seguito l'elenco completo degli Atenei:

ATENEIO	BORSISTI ANNI SUCCESSIVI VINCITORI O IDONEI
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CUNEO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI EUROPEA DEI MEDIA DI NOVARA	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
CONSERVATORIO DI ALESSANDRIA "A. VIVALDI"	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
CONSERVATORIO "GUIDO CANTELLI" DI NOVARA	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. F. GHEDINI" - CUNEO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI" (TO)	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
POLITECNICO DI TORINO	RIMBORSO A CARICO DELL'ATENEIO
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "A. MACAGNO" CN	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "VITTORIA" TO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA

ART. 4

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL POLITECNICO DI TORINO

Gli studenti iscritti al **Politecnico di Torino** in qualità di primi anni e anni successivi vincitori di borsa di studio Edisu non possono presentare richiesta di rimborso della tassa regionale, in quanto la gestione di eventuali rimborsi della tassa regionale è a carico dell'Ateneo stesso, per maggiori informazioni rivolgersi presso la propria segreteria.

ART. 5

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI CHE RINUNCIANO AGLI STUDI

Il rimborso della tassa regionale è concesso agli studenti che effettuano formale rinuncia agli studi presso l'Ateneo **entro la data di scadenza del pagamento per l'iscrizione/immatricolazione all'anno accademico**.

Gli studenti che, sulla base dei controlli svolti con l'Ateneo, risultano rinunciatari agli studi **oltre** i termini previsti dai rispettivi Regolamenti Tasse e Tributi perdono il diritto al rimborso tassa regionale.

ART. 6

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI CHE EFFETTUANO UN TRASFERIMENTO PRESSO ATENEIO FUORI REGIONE PIEMONTE

E' previsto il rimborso della tassa regionale per gli studenti che effettuano un **trasferimento da un Ateneo Piemontese ad un Ateneo fuori** regione Piemonte.

Tali richieste verranno sottoposte a controllo con gli Atenei di appartenenza ed è concessa solo se, sulla base dei controlli viene verificato:

- trasferimento presso l' Ateneo non Piemontese
- conferma di immatricolazione al nuovo Ateneo
- conferma del pagamento della tassa regionale presso l'Ateneo fuori regione Piemonte

ART. 7

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Gli studenti universitari che si trovino nelle seguenti condizioni:

- **invalidità superiore al 66%**
- **riconoscimento di una disabilità ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 104/92**

sono **esonerati** dal pagamento della tassa regionale, ma si precisa che, lo studente è tenuto a **dichiarare** all'Ateneo la sua situazione tale condizione, secondo le modalità richieste dalla propria segreteria.

Qualora lo studente abbia **erroneamente** versato l'importo della tassa regionale, può presentare istanza di quanto versato ma non dovuto.

ART. 8

DISPOSIZIONI PER DOPPIO PAGAMENTO DELLA TASSA REGIONALE IN DUE ATENEI PIEMONTESI

E' previsto il rimborso della tassa regionale, qualora, per motivi di test di immatricolazione ad accesso libero/ programmato, lo studente abbia effettuato un **doppio pagamento** della tassa regionale presso **due Atenei Piemontesi** (ad esempio Università' del Piemonte Orientale e Università degli studi di Torino).

Tali richieste verranno sottoposte a controllo con gli Atenei di appartenenza ed è concessa solo se, sulla base dei controlli viene verificato:

- conferma di entrambi i pagamenti
- conferma di immatricolazione al nuovo Ateneo

ART. 9

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER STUDENTI FIGLI DI BENEFICIARI DELLA PENSIONE DI INABILITA'

Sulla base dei Regolamenti Tasse e Tributi degli Atenei , gli studenti **figli di beneficiari della pensione di inabilità** sono **esonerati** dal pagamento della tassa regionale.

Qualora lo studente, abbia **erroneamente** versato l'importo della tassa regionale non dovuta, può richiedere ad Edisu il rimborso della tassa regionale.

Si precisa che , in tal caso, lo studente è tenuto a dichiarare all'**Ateneo** la sua condizione, secondo la modalità e la documentazione richiesta dalla segreteria.

Nel caso in cui, l'Ateneo non disponesse delle informazioni necessarie, il rimborso di quanto richiesto non verrà accolto.

ART. 10

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI STUDI SUPERIORI

Dall'a.a. 2016/2017 gli studenti iscritti presso la Scuola di Studi Superiori e MD/Phd, non hanno più diritto al rimborso della tassa regionale, sulla base del Regolamento Tasse e Tributo dell'Ateneo.

ART. 11

MODALITA' E SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA DI RIMBORSO TASSA REGIONALE

Gli studenti che possiedono i requisiti indicati **all'articolo 1** del presente Regolamento possono presentare istanza di rimborso tassa regionale attraverso la procedura **on line esclusivamente**

dal 15 gennaio al 30 giugno entro le ore 12:00

La procedura è **attiva** sul sito **www.edisu.piemonte.it** cliccando "Servizi on line" e successivamente **"Rimborso Tassa Regionale"**.

Dal **1 luglio** la procedura on line viene **sospesa** senza eccezioni **fino** a gennaio successivo.

Le istanze incomplete e non trasmesse entro la scadenza indicata, non saranno prese in carico dal sistema e pertanto non valutabili.

Di seguito le modalità di presentazione domanda.

Comma 1) CODICE UTENTE

Il "**CODICE UTENTE**" deve essere utilizzato dagli studenti che non hanno mai fruito di benefici EDISU e che non sono in possesso di PIN o di SPID, deve essere richiesto attraverso la registrazione sul sito www.edisu.piemonte.it /SERVIZI ON LINE

Tali studenti devono effettuare i seguenti passaggi:

1. **Registrarsi** all'interno dello Sportello Online CLICCANDO SERVIZI ON LINE
2. **CODICE UTENTE- REGISTRAZIONE, compilare i campi richiesti ed attendere la mail contenente il CODICE UTENTE**
In caso di problemi legati allo smarrimento del Codice Utente o della password, l'errata indicazione della mail o la modifica della stessa si raccomanda di utilizzare le procedure disponibili all'interno dello Sportello Online, alla voce "Assistenza Codice Utente"
3. **Compilare** la domanda di rimborso tassa regionale in tutti i campi obbligatori
4. **Stampare** il modulo compilato cliccando sul pulsante "**STAMPA MODULO**"
5. **Firmare** in modo leggibile (non stampatello) il modulo di istanza rimborso tassa regionale
6. **Allegare** (cliccare sul tasto **UPLOAD**) i seguenti documenti in formato PDF:
 - a) il modulo di istanza di rimborso scannerizzato e **firmato** dallo studente
 - b) copia fronte/retro in bianco e nero di un documento d'identità valido scannerizzato su un unico foglio
 - c) copia del MAV e/o ricevute del pagamento tassa regionale
7. **Trasmettere** la domanda online e la documentazione sopraindicata esclusivamente via web, cliccando sul tasto "**Trasmetti**", entro le ore 12 del giorno di scadenza.

Tutti i documenti devono essere correttamente salvati come pdf e devono avere una dimensione non superiore a 1MB.

Non saranno accettati allegati in formati diversi dal PDF (es. jpg, btm,) e comunque non visibili.

RICEVUTE DEL CODICE UTENTE

Al momento della trasmissione dei dati, EDISU invierà all'indirizzo e-mail dello studente **due** ricevute:

- la **prima** ricevuta con oggetto "**Acquisizione dati via web**", viene inviata in seguito alla trasmissione dei dati compilati on line dallo studente, **con indicazione in merito alle modalità di comunicazione dell'Iban**
- la **seconda** ricevuta via e-mail con oggetto "**Ricezione pratica**", viene inviata in seguito all'importazione dell'istanza correlata degli allegati obbligatori

La richiesta è da considerarsi perfezionata con la ricezione di entrambe le mail.

Comma 3) CODICE PIN O SPID

Il codice **PIN** o codice **SPID** devono essere utilizzati dagli studenti che hanno già presentato richiesta di benefici ad EDISU.

Tali studenti devono effettuare i seguenti passaggi:

- a) **Accedere** allo Sportello on line " Rimborsio Tassa Regionale"
- b) **Compilare** la domanda di rimborso tassa regionale in tutti i campi obbligatori
- c) **Allegare** (cliccare sul tasto **UPLOAD**) copia del pagamento
- d) **Trasmettere** la domanda online e la documentazione sopraindicata esclusivamente via web, cliccando sul tasto "**Trasmetti**", entro le ore 12 del giorno di scadenza

RICEVUTE DEL CODICE PIN O SPID

Al momento della trasmissione dei dati EDISU invierà all'indirizzo e-mail dello studente **due** ricevute:

- la **prima** ricevuta con oggetto "**Acquisizione dati via web**", viene inviata in seguito alla trasmissione dei dati compilati on line dallo studente, **con indicazione in merito alle modalità di comunicazione dell'Iban**
- la **seconda** ricevuta via e-mail con oggetto "**Ricezione pratica**", viene inviata in seguito all'importazione dell'istanza correlata degli allegati obbligatori

La richiesta è da considerarsi perfezionata con la ricezione di entrambe le mail.

ART. 12

VERIFICA REQUISITI

Al fine dell'accoglimento della richiesta di rimborso tassa regionale, Edisu verifica con gli Atenei i requisiti di merito e/o le motivazioni indicate dal richiedente:

- Gli studenti primi anni e anni successivi risultati nelle graduatorie definitive **vincitori di borsa di studio**, hanno diritto al rimborso della tassa regionale, previo mantenimento dei requisiti previsti dal Bando di Concorso di riferimento e **separatamente dal pagamento della seconda rata** di borsa di studio.
- Per gli studenti **non borsisti** si specifica che le **richieste vengono verificate con agli Atenei in merito all'effettivo diritto al rimborso** e solo successivamente, quindi a conferma si procederà alla liquidazione dell'importo spettante. Si ricorda che nei casi non previsti dalla L.R.53/96 il suddetto rimborso è subordinato a quanto previsto dai regolamenti tasse dei rispettivi Atenei e può avvenire solo a seguito di riscontro da parte degli Atenei stessi.

ART. 13

COMUNICAZIONE ESITI ISTANZA RIMBORSO TASSA REGIONALE

Gli studenti che, a seguito dei controlli con l'Ateneo, posseggono i requisiti per il diritto al rimborso della tassa regionale, riceveranno una comunicazione via mail da parte di Edisu nella quale si indicherà che il pagamento sarà disposto non oltre 45 giorni dall'atto amministrativo e comunque solo a seguito dei controlli con gli Atenei e sulla base delle tempistiche bancarie.

Gli studenti che, a seguito dei controlli con l'Ateneo, NON posseggono i requisiti per il diritto al rimborso della tassa regionale, riceveranno una comunicazione nella quale si indicherà la causa dell'esclusione dal diritto al rimborso (art.16 del presente Regolamento)

ART. 14

MODALITA' DI EROGAZIONE

L'erogazione del rimborso tassa regionale agli aventi diritto è previsto **unicamente** tramite accredito bancario sul numero di conto corrente, a tal fine gli studenti che presentano istanza di rimborso sono tenuti a compilare **l'apposita procedura** denominata "**coordinate bancarie-Iban**" all'interno dello Sportello on line Edisu accedendo con il proprio codice (UTENTE/PIN/SPID).

Edisu effettua pagamenti mediante accredito sui conti correnti o carte prepagate aventi le seguenti caratteristiche:

- aperti presso un istituto di credito italiano, intestati o cointestati allo studente che richiede il pagamento e dotati di codice IBAN.
- Non è possibile utilizzare libretti postali anche se provvisti di IBAN.

Il pagamento è previsto non oltre 45 giorni dall'atto amministrativo e comunque solo a seguito dei controlli con gli Atenei.

Qualora si voglia modificare l'Iban precedentemente inserito, è necessario comunicarlo **esclusivamente all'interno della procedura web "coordinate bancarie" eliminando il numero presente e sostituirlo con il nuovo Iban.**

Si precisa che in caso di richiesta di versamento della tassa regionale su conto corrente estero, le spese bancarie saranno a carico dello studente

ART. 15

SOSPENSIONE EROGAZIONE DEL RIMBORSO TASSA REGIONALE

Lo studente è tenuto ad inserire tempestivamente il proprio Iban all'interno dell'apposita procedura "**coordinate bancarie-Iban**" secondo le indicazioni contenute nella **prima ricevuta** "Acquisizioni dati via web".

Il mancato inserimento del proprio Iban comporta la sospensione temporanea del pagamento del rimborso spettante fino a comunicazione di un Iban sul quale poter procedere all'erogazione dell'importo.

ART. 16

CAUSE ESCLUSIONI DAL DIRITTO AL RIMBORSO TASSA REGIONALE

Il rimborso tassa regionale non sarà concesso da parte di Edisu Piemonte nei seguenti casi:

- 1) Non richiedenti Borsa di Studio
- 2) Studenti che hanno presentato **esclusivamente** richiesta del **servizio ristorazione**
- 3) Studenti primi anni vincitori di borsa di studio Edisu che non hanno conseguito il merito scolastico come previsto da Bando di Concorso;
- 4) Congelamento carriera per maternità
- 5) Studenti anni successivi vincitori di borsa di studio Edisu che perdono i requisiti a seguito di accertamento di merito e/o economico
- 6) Studenti con pendenze economiche nei confronti di Edisu a seguito di revoche di borsa di studio anche relative ad anni accademici precedenti, fino a saldo del debito;
- 7) Studenti con rateizzazioni di revoca in corso riferite a Benefici Edisu, fino a saldo del debito;
- 8) Motivazioni non confermate dai controlli svolti con l'Ateneo di appartenenza;
- 9) Studenti vincitori di Borsa di Studio Edisu che hanno versato **esclusivamente** l'importo relativo agli oneri accessori previsti dall'Ateneo di appartenenza;
- 10) Istanza on line incompleta
- 11) Istanza on line non trasmessa
- 12) Rinuncia agli studi oltre i termini di scadenza previsti dai rispettivi Atenei per il pagamento della tassa di immatricolazione

SEZIONE II:

Disposizioni generali per gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca vincitori di borse ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche o private.

ART. 1

DESTINATARI

E' previsto il rimborso della tassa regionale Edisu per gli studenti iscritti ad un corso di **dottorato di ricerca** presso gli Atenei Piemontesi che **beneficiano di una borsa di studio erogata dai rispettivi Atenei** (a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private) in possesso dei requisiti economici di cui all'articolo 2.

Il rimborso della suddetta tassa regionale può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

ART. 2

REQUISITI ECONOMICI

Lo studente deve possedere i requisiti economici previsti per la borsa di studio come stabilito dall'articolo 6 bando di concorso per il conferimento di Borsa di studio, servizio abitativo e premio di laurea dell'anno accademico di riferimento.

Il nucleo familiare dello studente iscritto esclusivamente a corsi di dottorato di ricerca può essere formato unicamente dallo stesso richiedente e dall'eventuale coniuge, dai figli minori di 18 anni (**nucleo RISTRETTO**), nonché dai figli maggiorenni, fatta salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie.

Si specifica che l'ISEE **nucleo RISTRETTO** deve essere richiesto dagli studenti iscritti a corsi di dottorato il cui nucleo familiare anagrafico risulti essere composto dalla propria famiglia di origine. In questo caso è necessario fare esplicita richiesta al CAAF in fase di compilazione di DSU compilando il quadro A "NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO".

Le informazioni sopra riportate NON si devono in alcun modo ritenere sostitutive alla normativa vigente in materia di compilazione dell'ISEE Universitario (artt. 3 comma 2, 7 comma 1 e 8 DPCM 159/2013).

ART. 3

CHI PUO' CONFERMARE I DATI ECONOMICI

Possono confermare i dati economici gli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca con residenza esclusivamente in un Paese Extra U.E. che hanno richiesto benefici Edisu (es. ristorazione) con un ISEE Parificato che comprenda la propria famiglia di origine e relativa Documentazione Consolare.

ART. 4**CHI NON PUO' CONFERMARE I DATI ECONOMICI- DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL CAF**

Per la richiesta di rimborso Tassa Regionale l'ISEE Dottorato deve essere in corso di validità.

Nel caso in cui uno studente abbia residenza in un Paese Extra U.E., l'ISEE Parificato deve essere stato elaborato, da un CAAF convenzionato con EDISU Piemonte e, quindi, in corso di validità al momento della richiesta (es. richiesta di rimborso a febbraio 2020, ISEE Parificato elaborato dal 01.07.2019 al 30.06.2020)

Non possono confermare i dati economici gli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca che abbiano assunto la residenza in Italia, comprovata dal rilascio della carta di identità.

In questo caso possono richiedere il rimborso presentando l'Attestazione ISEE sottoscrivendo, presso un CAAF presente sul territorio nazionale, una DSU richiedendo esplicitamente alla Sede CAAF la compilazione del quadro A per avvalersi del "nucleo ristretto". Tale attestazione tiene conto esclusivamente dello studente.

Di seguito la tabella per gli studenti che richiedono Isee Dottorato

Tipologia studente	Residenza	Dove sono stati prodotti redditi	Patrimonio immobiliare posseduto in	Tipo ISEE
Studente italiano – Ue o Extra Ue con famiglia interamente in Italia	Italia	Italia e/o estero	Italia e/o estero	ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente Extra Ue titolare di protezione internazionale	Italia	nessun riferimento a reddito e patrimonio della famiglia di origine		ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente UE	Italia	Estero	Estero	ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente UE	Estero	Estero	Estero	ISEE Parificato secondo le regole ordinarie - NO nucleo ristretto
Studente Extra UE	Italia	Estero	Estero	ISEE Dottorato – Nucleo Ristretto
Studente Extra UE	Estero	Estero	Estero	ISEE Parificato secondo le regole ordinarie - NO nucleo ristretto

Si specifica che la richiesta di elaborazione dell'ISEE Parificato secondo le regole ordinarie **esclude** la fruizione dell'ISEE Dottorato nucleo ristretto. Per la Documentazione Consolare necessaria per richiederne il rilascio, si rimanda agli artt. 30 e 31 del Bando di Concorso a.a. di riferimento

ART .5

MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA E SCADENZA

Gli studenti che possiedono i requisiti indicati nel presente Regolamento, possono presentare istanza di rimborso tassa regionale ***esclusivamente*** secondo le modalità indicate all'articolo 11 comma 1 e 2 del suddetto Regolamento.

La procedura on line sarà attiva dal **15 gennaio al 30 giugno** sul sito www.edisu.piemonte.it cliccando sul tasto Servizi on line "Rimborso Tassa Regionale"

Dal 1 luglio la procedura on line viene sospesa senza eccezioni fino a gennaio successivo.

ART. 6

COMUNICAZIONE ESITI ISTANZA RIMBORSO TASSA REGIONALE

Gli studenti che, a seguito dei controlli con l'Ateneo, posseggono i requisiti per il diritto al rimborso della tassa regionale, riceveranno una comunicazione via mail da parte di Edisu nella quale si indicherà che il pagamento sarà disposto non oltre 45 giorni dall'atto amministrativo e comunque solo a seguito dei controlli con gli Atenei e sulla base delle tempistiche bancarie.

Gli studenti che, a seguito dei controlli con l'Ateneo, NON posseggono i requisiti per il diritto al rimborso della tassa regionale, riceveranno una comunicazione nella quale si indicherà la causa dell'esclusione dal diritto al rimborso (art.9 del presente Regolamento)

ART. 7

MODALITA' EROGAZIONE DEL RIMBORSO TASSA REGIONALE

L'erogazione del rimborso tassa regionale agli aventi diritto è previsto unicamente tramite accredito bancario sul numero di conto corrente, a tal fine gli studenti che presentano istanza di rimborso sono tenuti a compilare ***l'apposita procedura*** denominata "***coordinate bancarie-Iban***" all'interno dello Sportello on line Edisu accedendo con il proprio codice (UTENTE/PIN/SPID).

Edisu effettua pagamenti mediante accredito sui conti correnti o carte prepagate aventi le seguenti caratteristiche:

- aperti presso un istituto di credito italiano, intestati o cointestati allo studente che richiede il pagamento e dotati di codice IBAN.
- Non è possibile utilizzare libretti postali anche se provvisti di IBAN.

Il pagamento è previsto non oltre 45 giorni dall'atto amministrativo e comunque solo a seguito dei controlli con gli Atenei.

Qualora si voglia modificare l'Iban precedentemente inserito, è necessario comunicarlo **esclusivamente all'interno della procedura web "coordinate bancarie" eliminando il numero presente e sostituirlo con il nuovo Iban.**

Si precisa che in caso di richiesta di versamento della tassa regionale su conto corrente estero, le spese bancarie saranno a carico dello studente

ART. 8

SOSPENSIONE EROGAZIONE DEL RIMBORSO TASSA REGIONALE

Lo studente è tenuto ad inserire tempestivamente il proprio Iban all'interno dell'apposita procedura "**coordinate bancarie-Iban**", secondo le indicazioni contenute nella prima ricevuta "Acquisizioni dati via web".

Il mancato inserimento del proprio Iban comporta la sospensione temporanea del pagamento del rimborso spettante fino a comunicazione di un Iban sul quale poter procedere all'erogazione dell'importo.

ART. 9

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL DIRITTO AL RIMBORSO TASSA REGIONALE

Il rimborso tassa regionale non sarà concesso da parte di Edisu Piemonte nei seguenti casi:

- Non beneficiario di Borsa di Studio per il Corso di Dottorato di Ricerca/borse ministeriali/fondi di istituzioni pubbliche o private
- Isee Dottorato non in corso di validità
- Soglia Isee Dottorato superiore a quanto indicato nei Bandi di riferimento per la Borsa di studio Edisu

ART. 10

CONTATTI

Per maggiori informazioni consultare il sito www.edisu.piemonte.it oppure scrivere **nella sezione CONTATTI utilizzando il servizio Ticketing Tassa Regionale**

ART.11

DISPOSIZIONI FINALI

All'atto della compilazione online e della presentazione del modulo in autocertificazione, lo studente è reso edotto delle informazioni previste dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. del d.lgs. 30/06/2003 n. 196 "codice in materia di dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 denominato "regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR) e della diffusione in qualunque forma anche mediante consultazione e trattamento dei dati in essa indicati.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla gestione del concorso, a finalità statistiche, agli accertamenti sulla condizione economica e sul requisito di merito, alla comunicazione agli Atenei relativamente alla procedura di esonero tasse¹.

1. Modalità del trattamento e soggetti interessati

Il trattamento dei dati personali è effettuato con mezzi informatici e cartacei dall'EDISU Piemonte. Gli esiti relativi alle graduatorie degli studenti saranno pubblicate sul sito internet www.edisu.piemonte.it con le modalità indicate agli artt. 11 (primi anni), 16 (anni successivi), 21 (settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale) e 26 (dottorati e scuole di specializzazione).

2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l'impossibilità di ottenere i benefici.

3. Titolare del trattamento dei dati

EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - Torino.

4. Comunicazione e diffusione

I dati potranno essere comunicati ad alcuni soggetti per realizzare le finalità del trattamento, come ad esempio agli Atenei piemontesi, all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, agli Istituti di Credito, alla Questura e, in forma anonima, all'Osservatorio Regionale per l'Università e per il diritto allo studio universitario. I dati, tranne che per la pubblicazione delle graduatorie, non saranno diffusi.

5. Diritto di accesso ai dati personali come previsto dall'art. 7 del D. Lsg. 196/2003 e agli artt. 13 par.2, 15,17,18, 19, 21 del GDPR

L'interessato ha diritto di esercitare il diritto di accesso e di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Prima della registrazione e al momento dell'accesso alla pagina personale lo studente dovrà prendere visione e accettare informativa relativa alla nuova disciplina in materia di trattamento dei dati personali (GDPR).

Con la sottoscrizione dello stesso lo studente dichiara di aver preso visione di quanto contenuto nell'informativa.

¹ D.P.C.M. 09/04/01 e Legge Regionale 16/92 con successive modificazioni.